

Ente pubblico economico dotato di personalità giuridica – Cass. n. 41298/2021

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 irap - Ater - Soggettività passiva - Sussistenza - Fondamento - Base imponibile - Individuazione - Criteri.

In tema di IRAP, IATER, quale ente pubblico economico dotato di personalità giuridica che svolge, anche se non in maniera esclusiva, attività economico-commerciale, è soggetto passivo dell'imposta regionale secondo il disposto dell'art. 3, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 446 del 1997, che vi annovera gli enti di cui all'art. 73 (già 87), comma 1, lett. b), T.U.I.R. prendendo in considerazione, ai fini della determinazione della base imponibile - consistente nel valore della produzione netta derivante dall'attività esercitata dall'ente nel territorio della Regione - i componenti positivi e negativi del reddito di impresa.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 41298 del 22/12/2021 (Rv. 663513 - 02)

Corte

Cassazione

41298

2021